

	N. 44948 Rep.	N. 26265 Racc.
	VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE	REGISTRATO A GENOVA
	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Il 20/10/2022 al N° 37665 Serie 1T Esatti € 200,00
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di ottobre	
	=18 ottobre 2022=	
	In Genova, Via Roma civico undici interno nove, piano quinto	
	su richiesta	
	del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Sezione AIL di Genova Organizzazione di Volontariato"	
	in breve "AIL GENOVA ODV", con sede in Genova (GE), Viale Pio	
	VII n. 12, codice fiscale 95023360100, iscritta nel Registro	
	Unico Nazionale Terzo Settore dal 10 agosto 2022;	
	Signora FREDDI LILIANA ESTER, nata a Genova (GE) il giorno 8	
	ottobre 1949, domiciliata per la carica presso la sede socia-	
	le, della cui identità personale io Notaio sono certo,	
	io sottoscritto	
	Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei	
	Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assi-	
	stenza dei testimoni, non essendo richiesta dalla legge, dalla	
	Comparente né da me Notaio, alle ore diciassette e zero cinque	
	mi sono qui trovato allo scopo di assistere, elevandone verba-	
	le, all'assemblea della suddetta Associazione convocata in	
	prima convocazione per il giorno 17 ottobre 2022 in questo	
	luogo alle ore sei (andata deserta come la Comparente atte-	

sta), e in seconda convocazione in questo giorno e luogo alle ore diciassette, giusto avviso spedito in data 30 settembre 2022, per discutere e deliberare sul seguente:

<<ORDINE••DEL••GIORNO:

- 1) Aggiornamento Statuto
- 2) Varie ed eventuali.>>

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signora FREDDI LILIANA ESTER la quale avverte che la presente assemblea si tiene anche in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 14.8 (quattordici punto otto) dello statuto vigente, ed al riguardo constata:

a) la presenza per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesima Presidente, dei Consiglieri: Avvocato De Stefanis Rachele, Avvocato Pugliese Giuseppe, Avvocato Ernesto Pugliese, Goslino Silvana, Tolomelli Riccardo, mentre sono collegati in videoconferenza i consiglieri Chiaro Luisa e l'avvocato De Lucia Carmela, mentre sono assenti il Vice Presidente signora Becchi Mariangela e il consigliere Cairo Antonio;

b) la presenza di numero trentuno associati - tra presenti, rappresentanti e collegati in videoconferenza tramite Zoom - dei numero trentacinque associati aventi diritto, i cui nominativi risultano dall'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera "A", firmato dalla Comparsa e da me Notaio, ed omessane la lettura per dispensa avutane dalla stessa.

	La Presidente quindi	
	dichiara	
	la presente assemblea regolarmente costituita ed idonea a de-	
	liberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.	
	La Presidente provvede a designare me Notaio per la verbaliz-	
	zazione della trattazione degli argomenti di competenza	
	dell'assemblea di natura straordinaria.	
	La Presidente ricorda che nell'assemblea tenutasi il 17 dicem-	
	bre 2020 sono state adottate le modifiche statutarie rivolte a	
	consentire l'ingresso nel Terzo Settore, attraverso l'iscri-	
	zione nel RUNTS come Organizzazione di Volontariato ai sensi	
	degli artt.32 ss. d.l. vo 117/ 2017, cui è conseguita l'iscri-	
	zione nel RUNTS. Successivamente sono state individuate alcune	
	modifiche migliorative del testo, per la cui adozione è stata	
	convocata la presente assemblea, e illustra le modifiche ed	
	integrazioni che sarebbero da apportare ad alcuni articoli	
	dello statuto vigente, nonché la proposta di inserirne un nuo-	
	vo da identificarsi con il numero 25 (venticinque) con conse-	
	guente rinumerazione degli articoli seguenti e riassume quindi	
	brevemente il contenuto delle modifiche proposte.	
	La Presidente propone quindi di:	
	"- modificare la denominazione sociale da "Sezione AIL di Ge-	
	nova Organizzazione di Volontariato" in breve "AIL Genova ODV"	
	a "Sezione AIL di Genova - Savona - Imperia Organizzazione di	
	Volontariato" in breve "AIL Genova - Savona - Imperia ODV;	

	- sostituire in conseguenza di quanto sopra l'abbreviazione	
	"AIL Genova ODV" in "AIL Genova - Savona - Imperia ODV" negli	
	articoli che la contengono e precisamente negli articoli 1.5	
	(uno punto cinque), 2.1 (due punto uno) e 2.2 (due punto due),	
	5.3 (cinque punto tre), 7.3 (sette punto tre) e 11.3 (undici	
	punto tre);	
	- variare in conseguenza di quanto sopra il primo punto	
	dell'articolo 1 (uno) dello statuto, che d'ora in poi reciterà	
	come segue:	
	<<Articolo 1	
	Denominazione, sede e durata	
	1.1 - È costituita l'Associazione denominata "Sezione AIL di	
	Genova - Savona - Imperia Organizzazione di Volontariato", in	
	breve "AIL Genova - Savona - Imperia ODV".>>	
	Invariato il resto dell'articolo.	
	La proposta è messa ai voti	
	Risultano votare:	
	favorevoli: tutti	
	contrari: nessuno	
	astenuti: nessuno	
	La proposta risulta quindi approvata all'unanimità.	
	La Presidente propone quindi di:	
	"- aggiungere all'articolo 4.2 che l'Associazione potrà soste-	
	nere, oltre al personale medico, di laboratorio ed infermieri-	
	stico dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, anche	

altre strutture ospedaliere di ematologia o che abbiano il reparto di ematologia;

- richiamare all'articolo 4.4 il decreto sulle attività diverse degli ETS e precisamente il Decreto Ministero del Lavoro, 19 maggio 2021 n. 107;

- modificare in conseguenza di quanto sopra l'articolo 4 (quattro) dello statuto, che d'ora in poi reciterà come segue:

<<Articolo 4

Attività

4.1 - Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni, di cui alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

4.2 - Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione, in via esemplificativa e non esaustiva, potrà sostenere, anche con aiuto economico, i pazienti emato oncologici indigenti, offrire ospitalità per pazienti trapiantati di midollo osseo presso la Casa di Accoglienza con supporto psicologico, effettuare formazione di personale volontario da inserire nei centri emato-oncologici a sostegno dei pazienti e accompagnatori, trasportare pazienti per cure Day Hospital, offrire assistenza domiciliare, sostenere il personale medico, di laboratorio ed infermieristico dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova nonché tutte le strutture ospedaliere di ematologia o che abbiano il reparto di ematologia.

4.3 - Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente, in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite.

4.4 - L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti definiti dal Decreto Ministeriale Lavoro, 19 maggio 2021, n.107, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.>>

La proposta è messa ai voti

Risultano votare:

favorevoli: tutti

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

La proposta risulta quindi approvata all'unanimità

La Presidente propone ora di:

"- modificare il numero minimo degli associati che non deve essere inferiore a sette persone fisiche, così come previsto dall'art.32, 1 comma, d.l.vo 117/2017;

- variare conseguentemente l'articolo 7.1 (sette punto uno) dello statuto che d'ora in poi reciterà come segue:

<<ARTICOLO 7

Soci

	7.1 - L'Associazione si compone di Soci in numero non inferiore a sette persone fisiche.>>	
	Invariato il resto dell'articolo	
	La proposta è messa ai voti	
	Risultano votare:	
	favorevoli: tutti	
	contrari: nessuno	
	astenuti: nessuno	
	La proposta risulta quindi approvata all'unanimità.	
	La Presidente propone quindi di:	
	"- prevedere l'obbligatorietà del bilancio sociale in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro;	
	- modificare in conseguenza di quanto sopra l'articolo 24 (ventiquattro) dello statuto aggiungendo un nuovo punto 5 (cinque) che d'ora in poi reciterà come segue:	
	<<Articolo 24	
	Esercizio sociale e Bilanci	
	24.1 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	
	24.2 - Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, se previsto.	
	24.3 - Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall'Assemblea dei Soci della Sezione ed inviati	

	all'AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo	
	all'approvazione oltre ad essere pubblicati sul sito internet	
	della Sezione.	
	24.4 - Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.	
	24.5 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.>>	
	La proposta è messa ai voti	
	Risultano votare:	
	favorevoli: tutti	
	contrari: nessuno	
	astenuti: nessuno	
	La proposta risulta quindi approvata all'unanimità.	
	La Presidente propone ora di:	
	"- inserire in statuto la tenuta dei libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs 117/2017, aggiungendo un nuovo articolo che lo disciplina, e precisamente il 25 (venticinque);	
	- approvare il testo del nuovo articolo che reciterà come segue:	
	<< Articolo 25	

	Libri sociali obbligatori	
	25.1 - L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai	
	sensi del D.Lgs 117/2017.	
	25.2 - I libri sono tenuti a cura del Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	25.3 - E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art.15 CDTS di	
	esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Consi-	
	glio di Amministrazione di almeno tre giorni.>>	
	La proposta è messa ai voti	
	Risultano votare:	
	favorevoli: tutti	
	contrari: nessuno	
	astenuti: nessuno	
	La proposta risulta quindi approvata all'unanimità.	
	La Presidente propone infine di:	
	"- eliminare l'articolo 27 (ventisette) dello statuto "Entrata	
	in vigore" in quanto l'Associazione ora è iscritta nel Regi-	
	stro Unico Nazionale del Terzo Settore."	
	La proposta è messa ai voti	
	Risultano votare:	
	favorevoli: tutti	
	contrari: nessuno	
	astenuti: nessuno	
	La proposta risulta quindi approvata all'unanimità.	
	Viene infine messa in votazione la proposta:	

	"di delegare al Presidente pro-tempore ogni più ampio ed op-	
	portuno potere per ottenere per apportare al presente verbale	
	ed allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed	
	aggiunte, che venissero eventualmente richieste dalle compe-	
	tenti Autorità in sede di iscrizione."	
	Risultano votare:	
	favorevoli: tutti	
	contrari: nessuno	
	astenuti: nessuno	
	La proposta risulta quindi approvata all'unanimità	
	Esaurito l'argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo	
	la parola, il Presidente alle ore diciassette e trentacinque	
	scioglie la seduta previa attestazione che il collegamento in	
	videoconferenza è rimasto attivo per tutta la durata dell'as-	
	semblea, consentendo pertanto a ciascun partecipante di inter-	
	venire in tempo reale alla trattazione dell'argomento esamina-	
	to e di votare sulla materia all'ordine del giorno.	
	Lo statuto sociale portante le suddette modifiche viene alle-	
	gato al presente verbale sotto la lettera "B", omessane la	
	lettura per dispensa avutane dalla Comparente, firmato dalla	
	stessa e da me Notaio a sensi di legge.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da	
	persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su tre fogli	
	per undici pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho dato	
	lettura alla Comparente che dichiara di approvarlo perché con-	

forme alla espressami loro volontà.

Firmato in fine ed a margine come per legge alle ore diciotto.

Firmato:

LILIANA ESTER FREDDI

ANDREA FUSARO NOTAIO

ELENCO ASSOCIATI

"Sezione AIL di Genova Organizzazione di Volontariato"

IN PRESENZA:

Agliano Adelaide Angela

De Stefanis Rachele

Freddi Liliana

Goslino Silvana

Poggi Luciano

Pugliese Ernesto

Pugliese Giuseppe

Tolomelli Riccardo

PRESENTI IN VIDEO CONFERENZA

Anzelini Iva

Buccarello Piera

Chiaro Luisa

Cotta Sandro

Cresta Paola

De Lucia Carmela

Delle Piane Angelo

Demetri Annamaria

Fiore Emanuele

ION Scotta Anna

Manzo Klizia

Sandulli Sandro

Vezzani Enrico

Calissi Guido

DELEGA

Baldelli Marco delega Piera Buccarello

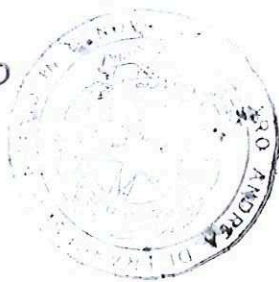
Zunino Marina delega Agliano Adelaide

ASSENTI

Becchi Mariangela

Shirley Pearl Egan

MS



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“Sezione AIL di Genova - Savona - Imperia Organizzazione di Volontariato”

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

1.1 - È costituita l'Associazione denominata “Sezione AIL di Genova - Savona - Imperia Organizzazione di Volontariato”, in breve “*AIL Genova - Savona - Imperia ODV*”.

1.2 - L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione di Volontariato” o dell'acronimo “ODV”, nonché del logo dell'AIL Nazionale.

1.3 - L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

1.4 - L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale, all'interno del medesimo comune, non comporta modifica statutaria ed è espressamente delegato a decisione dell'Organo di Amministrazione come da successivo art. 17 lett f) . Resta fermo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.5 - Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali delegazioni da intendersi quali articolazioni organizzative di *AIL Genova - Savona - Imperia ODV*, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale.

1.6 - L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non meno di 15 soci.

1.7 - L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art. 25 del presente Statuto.

Articolo 2

Adesione all'Associazione Italiana contro le Leucemie linfomi e mieloma – AIL Nazionale

2.1 - La Sezione AIL di Genova - Savona - Imperia ODV aderisce all'AIL Nazionale in qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne

disciplinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'AIL Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

2.2 - La Sezione AIL di Genova - Savona Imperia ODV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto.

2.3 - Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Sezione AIL di Genova Savona - Imperia ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

SCOPI E FINALITA', ATTIVITA'

Articolo 3

Scopi e finalità dell'Associazione

3.1 - L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale. L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ematopatie, nonché il miglioramento dei servizi l'assistenza socio-sanitaria ed il sostegno anche economico a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie.

Articolo 4

Attività

4.1 - Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni, di cui alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

4.2 - Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione, in via esemplificativa e non esaustiva, potrà sostenere, anche con aiuto economico, i pazienti emato oncologici indigenti, offrire ospitalità per pazienti trapiantati di midollo osseo presso la Casa di Accoglienza con supporto psicologico, effettuare formazione di personale volontario da inserire nei centri emato-oncologici a sostegno dei pazienti e accompagnatori, trasportare pazienti per cure Day Hospital, offrire assistenza domiciliare, sostenere il personale medico, di laboratorio ed infermieristico dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova nonché tutte le strutture ospedaliere di ematologia o che abbiano il reparto di ematologia.

4.3 - Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente, in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite.

4.4 - L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti definiti dal Decreto Ministeriale Lavoro, 19 maggio 2021, n.107, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO

Articolo 5

Risorse e strumenti

5.1 - Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà:

- a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;
- b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;
- c) rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;
- d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

5.2 - L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5.3 - Per le attività di interesse generale prestate, la Sezione AIL *Genova - Savona - Imperia* ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

Articolo 6

Entrate e Patrimonio

6.1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote versate dai soci;
- b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
- f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

6.2 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

6.3 - Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.4 - È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA

Articolo 7

Soci

7.1 - L'Associazione si compone di Soci in numero non inferiore a sette persone fisiche.

7.2 - Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a

prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

7.3 - I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci. Al fine di facilitare l'inoltro della domanda, AIL Genova - Savona - Imperia ODV potrà predisporre un modulo prestampato.

7.4 - Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

7.5 - In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci.

7.6 - L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

7.7 - La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

7.8 - I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono fatti salvi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dalla legge.

7.9 - La qualità di Socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione.

Articolo 8

Diritti e doveri dei Soci

8.1 - A tutti i soci sono riconosciuti i seguenti diritti:

- a) partecipare e votare in Assemblea, purchè il socio non sia moroso;
- b) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi purchè il socio non sia moroso;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari;
- e) ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali;
- f) esaminare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) rispettare le delibere assunte dall'assemblea;

- c) versare la quota associativa annuale il cui importo e le modalità di versamento sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

Articolo 9

Perdita della qualifica di Socio

9.1 - I Soci cessano di appartenere all'Associazione a seguito di morte, recesso od esclusione.

9.2 – Il diritto di recesso deve essere esercitato dal socio con apposita dichiarazione scritta da inviarsi, anche tramite PEC o mail, al Consiglio di Amministrazione ed avrà effetto allo scadere dell'anno solare in corso, a condizione che detta comunicazione sia effettuata almeno tre mesi prima la predetta scadenza, conformemente all'art. 24 c.c..

9.3 – L'esclusione del Socio è deliberata dall'Organo Amministrativo in presenza di gravi motivi ed avrà efficacia dal giorno successivo alla eseguita comunicazione motivata dell'esclusione da inviarsi all'interessato con mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento.

9.4 - Tra i gravi motivi che consentono l'esclusione sono espressamente previste le seguenti condotte:

- a) l'aver tenuto il socio un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;
- b) la morosità del socio per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno 1 anno e decorsi 6 mesi dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione;

9.5 - E' fatto salvo il diritto del Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

9.6 - I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso o che siano stati esclusi ed in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

Articolo 10

Organi ed altre funzioni

10.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;

10.2 - Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere, qualora nominati.

Articolo 11

Gratuità degli organi e delle cariche sociali – conflitto di interessi

11.1 - Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nei limiti previsti dalla legge..

11.2 - Il principio di cui al punto 11.1 che precede può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile.

11.3 - Gli organi della Sezione AIL Genova - Savona Imperia ODV, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori. La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento AIL Nazionale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12

Composizione dell'Assemblea

12.1 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

12.2 - Hanno diritto di votare in Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa ed iscritti nel libro Soci. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa per un anno.

12.3 - Hanno, altresì, diritto di partecipare alla Assemblea, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.

12.4 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

Articolo 13

Competenze dell'Assemblea

13.1 - L'Assemblea Ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) nomina, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca il Presidente dell'Associazione;
- c) approva i bilanci;
- d) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;
- e) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;
- f) si pronuncia sulle domande di ammissione a socio che non siano state accolte dal Consiglio di Amministrazione, qualora l'interessato ne faccia richiesta, con le modalità di cui all'art. 7.5 del presente Statuto;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

13.2 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- c) ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Convocazione dell'Assemblea

14.1 - L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, anche fuori dalla sede legale, purchè nel territorio dell'Unione Europea ed anche con modalità di video conferenza, secondo quanto disposto dal successivo comma 8.

14.2 – L'assemblea viene convocata con preavviso spedito almeno 7 (sette) giorni prima rispetto al giorno fissato per l'adunanza ed inviato con posta elettronica, fax od altro mezzo equipollente che consenta di verificare l'avvenuta ricezione dell'avviso ai recapiti comunicati all'Associazione e risultanti dai libri sociali.

14.3 - In difetto delle comunicazioni di cui al comma 14.2 che precede, la convocazione sarà effettuata con lettera raccomandata r.r, anche a mani, ricevuta almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 - L'avviso è trasmesso anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico ed ai membri dell'Organo di Controllo.

14.5 - L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita. Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto, l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

14.6 - L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, se adottato ai sensi dell'art. 14 del DL 117/2017, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

14.7 - L'Assemblea deve essere convocata qualora ne facciano richiesta scritta e motivata:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) almeno un decimo dei soci;
- c) l'Organo di Controllo.

14.8 - Le assemblee si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, ovvero il Notaio, qualora sia richiesto il suo intervento ai sensi di legge.

Articolo 15

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

15.1 – L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti, sia in sede straordinaria sia ordinaria. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

15.2 – Con le medesime maggioranze di cui al comma 1 che precede, l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali ed, in caso di parità di voti, si considera eletto:

- a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo;
- b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;
- c) in caso di ulteriore parità, si considera eletto il più anziano di età.

15.3 – In deroga a quanto dal comma 1 che precede, qualora la delibera abbia ad oggetto la modifiche dello statuto e/o dell'atto costitutivo, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Per deliberare

lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea si costituisce e delibera con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

15.4 - I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta esclusivamente ad altri soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa e che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di 3 deleghe per ciascun socio.

15.5 - Ogni socio ha diritto ad un voto.

15.6 - Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

15.7 – L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

15.8 - Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

15.9 - Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

Articolo 16

Composizione del Consiglio di Amministrazione

16.1 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri eletti dall'Assemblea esclusivamente tra i propri soci. Il numero degli amministratori e la loro durata è stabilita dall'Assemblea.

16.2 - Il consiglio dura in carica 5 anni ed è sempre rieleggibile.

16.3 – Si considerano decaduti i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive.

16.4 - In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà alla sua sostituzione con nuova nomina deliberata dall'Assemblea, all'uopo convocata dall'Organo Amministrativo. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.

16.5 - Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

Articolo 17

Competenze del Consiglio di Amministrazione

17.1 – Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

17.2 - Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca Segretario e Tesoriere, determinandone, altresì, i poteri. Le cariche sono cumulabili.
- b) nomina e revoca i Vicepresidenti dell'Associazione, nel numero massimo di due;
- c) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico ed il suo Presidente;
- d) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;
- e) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- f) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga opportuno, all'interno del medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;
- g) istituisce eventuali delegazioni;
- h) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico – finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;
- i) presenta all'Assemblea dei Soci i bilanci per la loro approvazione;
- j) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

17.3 - Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

17.4 - Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione *Liguria* alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

Articolo 18

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

18.1 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo e del bilancio sociale, se previsto.

18.2 - Il Consiglio si riunisce, altresì, ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo.

In tali ipotesi, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta senza che il Presidente vi provveda, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo.

18.3 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso ed è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione.

18.4 - In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

Articolo 19

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

19.1 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età.

19.2 - Non è consentita la partecipazione per delega.

19.3 - Il Consiglio delibera con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, computando, tra questi, anche gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

19.4 - Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo ed il Segretario nonché il Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da quest'ultimo designato.

19.5 - Delle riunioni si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

19.6 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 20

Presidente e Vicepresidente

20.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

20.2 - Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

20.3 - Il Presidente resta in carica per 5 anni e, comunque, fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

20.4 - In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età se ve ne sono due).

ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE

Articolo 21

Organo di Controllo e Revisore dei Conti

21.1 – In ogni caso, l'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo che può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

21.2 - I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

21.3 - All'organo di controllo sono attribuiti i seguenti compiti

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017,
- c) può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;

f) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

21.4 – Il revisore dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è costituito da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 22

Comitato Scientifico

22.1 - Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri – anche non soci – nominando tra essi il Presidente.

22.2 - I componenti durano in carica per 5 anni, sono rieleggibili per non più di 2 mandati e svolgono la loro attività gratuitamente.

22.3 - Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione.

22.4 - Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

22.5 - Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

22.6 - Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

Articolo 23

Tesoriere

23.1 – E' facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare il Tesoriere che dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

23.2 - Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni: tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;

- a) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- b) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- c) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIoglimento, RINVIO

Articolo 24

Esercizio sociale e Bilanci

24.1 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 - Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, se previsto.

24.3 - Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall'Assemblea dei Soci della Sezione ed inviati all'AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione oltre ad essere pubblicati sul sito internet della Sezione.

24.4 - Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

24.5 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 25

Libri sociali obbligatori

25.1 - L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs 117/2017.

25.2 - I libri sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione.

25.3- E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art.15 CDS di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Consiglio di Amministrazione di almeno tre giorni.>>

Articolo 26

Scioglimento dell'Associazione

26.1 - L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

26.2 - In particolare, l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a quindici e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

26.3 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze di cui all'art. 15 comma 3 che precede, provvede:

- a) a nominare uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
- b) ad eseguire devoluzione del patrimonio all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017.

Articolo 27

Rinvio

27.1 - Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Firmato:

LILIANA ESTER FREDDI

ANDREA FUSARO NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dottor ANDREA FUSARO , Notaio in Genova, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale su supporto analogico.
Genova, ventitre novembre duemilaventidue